



I COLLABORATORI FAMILIARI OCCASIONALI

di Leasi Lorena – Dottore Commercialista in Montebello Vicentino (VI) – Commissione Formazione UGDCEC Vicenza
Settembre 2015

Il tema della collaborazione familiare presenta una particolare rilevanza. Invero, basta considerare che nel tessuto produttivo italiano, costituito in gran parte da piccole e medie imprese, imprenditori individuali, esercizi commerciali e laboratori artigianali, l'attività lavorativa è spesso prestata da soggetti che appartengono alla cerchia familiare dell'imprenditore, con conseguente coesistenza di attività lavorativa e relazione familiare.

Nel caso del collaboratore familiare, l'attività è prestata a titolo gratuito ed è normalmente ispirata da un'attitudine alla solidarietà e all'assistenza reciproca fra i coniugi e i componenti della famiglia. Infatti, come evidenziato con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013, nr. 10478, *“la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura morale, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa ovvero sul carattere solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare”*. Comunque, tale possibilità non è, ovviamente, l'unica percorribile. A latere dell'inquadramento del familiare quale collaboratore, continua ad essere percorribile l'inquadramento nell'ambito di diverse tipologie contrattuali di lavoro subordinato od autonomo.

Requisiti soggettivi

Possono essere considerati familiari collaboratori solamente il coniuge, i figli ed i parenti ed affini entro il terzo grado. L'unica eccezione ai requisiti in commento è riscontrabile nel settore agricolo, rispetto al quale è possibile contemplare anche i rapporti di parentela ed affinità fino al quarto grado.

Si deve quindi fare riferimento alla seguente classificazione:

- parenti di primo grado: i genitori ed i figli;
- parenti di secondo grado: i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- parenti di terzo grado: i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
- affini di primo grado: i suoceri;
- affini di secondo grado: i nonni del coniuge ed i cognati;
- affini di terzo grado: i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Il vincolo di parentela od affinità può essere riferito ad un soggetto imprenditoriale che ricopre la qualifica di:

- titolare di impresa individuale;
- socio di società di persone: S.n.c. o S.a.s.;
- socio di società di capitali a responsabilità limitata: S.r.l.

Requisiti oggettivi ai fini previdenziali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. circolare del 10 giugno 2013, nr. 10478 e circolare del 5



agosto 2013, nr. 14184) chiarisce che le prestazioni occasionali rese in via gratuita dai familiari comportano l'iscrizione presso le apposite gestioni previdenziali INPS solo in presenza dei requisiti di abitudine e prevalenza.

Le prestazioni sono da considerarsi sempre occasionali in presenza delle seguenti situazioni:

- prestazioni rese da familiare pensionato (tale scelta operativa scaturisce da un'analisi della situazione generale dei pensionati che difficilmente avranno interesse ad impegnarsi in una nuova attività, dando priorità alla cura del contesto familiare);
- prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro (la scelta ministeriale discende dall'impossibilità di attribuire carattere di prevalenza ad una attività che si affianca ad altra attività che assorbe già la maggior parte del tempo a disposizione del familiare);
- prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni, ovvero di 720 ore nell'anno solare.

Da sottolineare l'interpretazione fornita dal Ministero del lavoro sul carattere di occasionalità delle prestazioni fornite dal familiare, dando una quantificazione in termini di giorni, ovvero di ore lavorate, ai fini della gestione previdenziale. Tale passaggio appare sicuramente fondamentale al fine di *“fornire indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l'utilizzo di presunzioni operative”* così da assicurare un'applicazione uniforme in sede di accertamento ispettivo. L'occasionalità, come ricordato dal Ministero in parola, si evidenzia nella non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, in modo da non integrare comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa. La quantificazione di tali caratteristiche potrà essere rinvenuta nell'articolo 21, comma 6 *ter*, del Decreto Legge nr. 269 del 2003, che potrà, quindi, essere preso quale metro di valutazione per tutti i settori in analisi. Pertanto, il discrimine per qualificare le collaborazioni familiari quali occasionali è fissato in 90 giorni nel corso dell'anno, sia per l'artigianato che per l'agricoltura che per il commercio. Detto limite quantitativo di 90 giorni potrà, ulteriormente, essere frazionabile in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno. Pertanto, ove vengano superate le 90 giornate di prestazione del familiare nel corso dell'anno, il limite quantitativo verrà rispettato se la prestazione in oggetto resta nel limite massimo di 720 ore annue.

In tutte le ipotesi sopra richiamate spetterà al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto mediante puntuale ed idonea oggettiva documentazione probatoria.

Requisiti oggettivi ai fini assistenziali

Per quel che riguarda gli obblighi assicurativi Inail dei collaboratori familiari, i requisiti sono più stringenti di quelli ai fini previdenziali.

L'obbligo assicurativo all'Istituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, può essere escluso solo quando la prestazione del familiare sia meramente accidentale. Tale accidentalità, secondo il Ministero del Lavoro, si ravvisa in una prestazione resa non più di una/due volte nell'arco di un mese, nel limite complessivo di dieci giornate lavorative nell'arco di un anno.

I familiari non soggetti ad obbligo Inail rilevano, comunque, per il computo della base numerica dei lavoratori presenti ai fini dell'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, mentre non si computano nella quota del 20% necessaria per l'adozione del provvedimento.